

Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2018, n. 3-6398

Sospensione della D.G.R. n. 3 – 5817 del 27 ottobre 2017 attuativa dell'art. 13 della legge regionale n. 6/2017 inerente il "Fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti locali".

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che:

l'art. 13 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019" (rubricato "Fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti locali") dispone che:

- a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, nella missione 20, programma 20.03 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, è istituito un fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti locali;

- il suddetto fondo è alimentato su base volontaria da Comuni, Unioni di Comuni, Province e Città metropolitane con risorse proprie attinte dall'avanzo di amministrazione, nel quadro delle intese di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

- al riparto del fondo di cui sopra si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di criteri condivisi con il Consiglio delle autonomie locali.

Considerato che:

con deliberazione n. 3 – 5817 del 27 ottobre 2017, la Giunta regionale ha dettato le modalità attuative del citato art. 13 della L.R. 6/2017;

successivamente, la legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'art. 1, comma 775, ha quantificato in 189.225.842,11 euro il saldo positivo che la Regione Piemonte dovrà conseguire nel 2018, ponendo un obiettivo ancora più stringente di quello imposto nel 2017;

la medesima L. 205/2017, contrariamente a quanto previsto dal disegno di legge inizialmente predisposto dal Governo (Disegno di legge S. 2960 - 17^a Legislatura) non ha assegnato alla Regione Piemonte alcuno spazio finanziario per ristorare l'ingiusta penalizzazione derivante dalla vigente disciplina della gestione commissariale per il pagamento dei debiti pregressi istituita dall'art. 1, commi 452 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

in base a tale disciplina, infatti, la Regione Piemonte si trova costretta a contabilizzare le rate capitali di ammortamento come contributi, anziché (come accade nelle altre Regioni) come quote capitali di prestiti, allocandole quindi al titolo I della spesa (anziché al titolo IV):

tale modalità di contabilizzazione determina un peggioramento del saldo rilevante ai fini del pareggio di bilancio per un importo complessivo di 4.610.857.402,36 nel periodo 2017-2045, pari alla somma delle rate capitali di ammortamento in scadenza in tale periodo;

l'impatto negativo è di gran lunga superiore beneficio conseguito in termini di vincoli di finanza pubblica, peraltro nel solo anno 2015, pari ad euro 1.761.731.110,35, quale somma dei debiti finanziati da anticipazioni di liquidità e ceduti al commissario;

per tali motivi e data l'oggettiva difficoltà di garantire l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla Regione Piemonte per l'anno 2018, si ritiene necessario sospendere l'applicazione dell'art. 13 della L.R. 6/2017 e della relativa D.G.R. attuativa n. 3 – 5817 del 27 ottobre 2017 fino a quando non interverrà una modifica normativa che riequilibri gli oneri finanziari a carico del bilancio regionale derivanti dalla gestione commissariale di cui all'art. 1, commi 452 e seguenti, della L. 190/2014.

Tutto ciò premesso e considerato;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

-di sospendere, per le motivazioni riportate in premessa e qui integralmente richiamate, la D.G.R. n. 3 – 5817 del 27 ottobre 2017 attuativa dell'art. 13 della legge regionale n. 6/2017 fino a quando non interverrà una modifica normativa che riequilibri gli oneri finanziari a carico del bilancio regionale derivanti dalla gestione commissariale di cui all'art. 1, commi 452 e seguenti, della L. 190/2014;

-di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)